



COMUNE DI CAMPOSANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N° 01 DEL 29-03-2021

**Oggetto: Aggiornamento piano della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Triennio 2021/23.**

L'anno **duemila ventuno** il giorno ventinove del mese di marzo alle ore **13:30** in Camposano nel Palazzo Municipale.

Il Commissario Prefettizio d.ssa Elena Sorrentino, nominata con decreto prefettizio prot. n° 62345 del 25/2/2021, con i poteri della Giunta Comunale:

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** Iavarone Sabatino il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n° 267/00.

PREMESSO CHE:

- con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- tale legge è stata emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
- in attuazione del comma 35 dell’art. 1 della citata L. 190/2012, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, è stato adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRECISATO CHE

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il *Piano nazionale anticorruzione 2018 (PNA)* con la deliberazione numero 1034 del 21/11/2018 di aggiornamento definitivo al piano 2018;
- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce “*un atto di indirizzo*” al quale i *piani triennali di prevenzione della corruzione* si devono uniformare;
- il 13 novembre 2019 L’ANAC ha licenziato il *Piano Nazionale anticorruzione 2019 (PNA)* con la delibera n° 1064 di aggiornamento definitivo al piano 2019;
- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del proprio *Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)*;

CONSTATATO che la suddetta legge n. 190/2012 prevede in particolare che:

- l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e che, negli enti locali, tale Responsabile della prevenzione della corruzione sia individuato, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione (art. 1, comma 7);
- l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), curandone la successiva trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, comma 8);

PRECISATO

- che questo ente è stato privo di responsabile della prevenzione della corruzione dal 18.11.2017 al 06.02.2018;
- che l’ANAC ha sostenuto che è necessario assicurare “*la più larga condivisione delle misure*” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
- che, a tale scopo, è stato pubblicato apposito avviso sulla pagina iniziale del sito istituzionale dell’ente per garantire la massima partecipazione degli stakeholder;

DATO ATTO CHE:

- non risulta pervenuta alcuna proposta e/o osservazione;
- non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento

circa i contenuti del piano;

DATO ATTO CHE:

- con decreto sindacale n° 06 del 06/02/2019 è stato individuato il dott. Sabatino Iavarone, Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione di questo ente e della Trasparenza;
- con deliberazione con deliberazione G.C. n. 08 del 30.01.2016 si provvedeva ad aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) per il triennio 2016-2018;
- con deliberazione con deliberazione G.C. n. 49 del 26.06.2017 si provvedeva ad aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione G.C. n° 11 del 15/02/2018 si procedeva ad aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) ed il piano triennale della Trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2018/20;
- con deliberazione G.C. n° 21 del 04/03/2019 si procedeva ad aggiornare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) ed il piano della trasparenza e l'integrità per il triennio 2019/21;
- con deliberazione G.C. n° 03 del 16/01/2020 si procedeva ad aggiornare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) ed il piano triennale della trasparenza e l'integrità triennio 2020/22;

TENUTO CONTO della necessità di aggiornare gli stessi, in ottemperanza alle prescrizioni legislative che richiedono l'aggiornamento annuale dei Piani sopra richiamati;

VERIFICATO che dalla data di adozione del precedente piano all'attualità non sono avvenuti eventi corruttivi che impongono una modifica al piano;

VISTO lo Schema di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) relativo agli anni 2021-2023, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'integrità, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuti gli stessi meritevoli di adozione da parte di questo Comune;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO il solo parere favorevole di regolarità tecnica espresso da parte del Segretario Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in calce alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO CHE, trattandosi di proposta che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è richiesto parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;

Propone di

DELIBERARE

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T), relativo al periodo 2021/2023, quale aggiornamento dei P.T.P.C. e P.T.T.I. anni 2020/2022, allegato A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale unitamente all'allegato B, relativo alla mappatura dei procedimenti dei Settori;
- 3) Di comunicare il presente piano al personale dipendente del Comune di Camposano per opportuna conoscenza;
- 4) Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T), non sussiste né è sorto alcun conflitto di interessi in capo ai Responsabile di servizio, al Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della Corruzione;
- 5) Di pubblicare il predetto Piano sul sito internet dell'Ente a tempo indeterminato fino a nuovo aggiornamento, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione 1064/2019;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
(dott. Sabatino Iavarone)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la su esposta proposta;

VISTA la legge 190/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e per l'effetto approvare il piano triennale per il periodo 2021/23;

DI DEMNADARE al suddetto responsabile ogni atto consequenziale;

DI RENDERE immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs. n° 267/00.

(Allegato A)

**Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) del Comune di Camposano-
triennio 2021-2023
-Aggiornamento-**

Approvato con deliberazione del C.P. con i poteri della G.C. n. 01 del 29/03/2021.

Elenco degli allegati al piano:

- *All. I.)* Schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione, dei Responsabili dell'implementazione delle misure di prevenzione.

1 – Oggetto e finalità del piano

➤ Introduzione

La legge n. 190 del 06.11.2012, rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ponendosi nel solco della matrice internazionale da cui essa trae origine (Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e Convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 2009), ha enucleato una serie di strumenti volti a dotare ciascuna amministrazione pubblica di un sistema organico di prevenzione da episodi a rischio di corruzione.

La legge 190 ambisce ad orientare l’attività pubblica verso comportamenti che rimangano immuni non solo da eventi consistenti nell’effettiva lesione del bene tutelato, ma anche da accadimenti nei quali il bene protetto è anche soltanto messo in pericolo. Ciò in quanto la corruzione genera dei costi sociali, non solo nel momento in cui si manifesta nella sua effettività, ma già quando si avverte la percezione del suo possibile insorgere.

La Corte di Conti ha evidenziato come la corruzione sia divenuta da “*fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico-amministrativo-sistemico*”. “*La corruzione sistemica, afferma la Corte, oltre al prestigio, all’imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall’altro (...) l’economia della Nazione*”. Di fronte alla corruzione sistemica, la Corte ha precisato che “*La risposta (...) non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed anch’essa sistemica. (...)*”.

Per corruzione si intendono, infatti, tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso di potere da parte del titolare dello stesso, e ciò al fine di ottenere vantaggi privati. Si tratta, quindi, di situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza il malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’inquinamento *ab externo* dell’azione amministrativa,

Con la legge 190/2012, ed i successivi decreti attuativi, il legislatore ha quindi inteso fornire una risposta sistemica volta a prevenire eventi anomali sul fronte della legalità, attraverso la predisposizione di un complesso organico di strumenti integrati, operanti su distinti livelli, che mirano a realizzare i seguenti obiettivi:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
4. creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

A livello decentrato la “risposta sistemica” consiste nella redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), nell’adozione del codice di comportamento, approvati da questo ente sulla base delle linee guida fissate dal legislatore nazionale, rispettivamente nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla CIVIT e successivamente aggiornato dall’ANAC, nel dec. Lgs. 33/2013, nel dec. lgs. 39/2013 e s.m.i., nel Dpr n. 62/2013.

Il Comune di Camposano rientra fra gli enti considerati di piccole dimensioni con ridotte professionalità pertanto si è proceduto all’aggiornamento del presente Piano tenendo presente che i corposi adempimenti richiesti dal PNA sono condizionati dalle capacità organizzative dell’ente che non può non privilegiare, prima di tutto, i servizi da fornire alla propria comunità.

Il presente Piano dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, attraverso l’individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Ente.

Il piano realizza tale finalità attraverso:

- a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) la previsione, per le attività individuate al punto precedente, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela e/o affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti, dipendenti e amministratori della P.A.;
- f) L'eventuale individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Destinatari del piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

- a) I dipendenti, siano essi a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time e full-time, i collaboratori a qualsiasi titolo;
- b) I concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. 241/90.

In esecuzione di quanto disposto dalla legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 27.12.2013 è stato approvato il codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Camposano, mentre con deliberazione di G.C. n. 13/2014, è stato approvato il piano anticorruzione del Comune di Camposano, per il triennio 2014-2016, successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta 08 del 30.01.2016.

Si precisa che questo ente è stato privo di responsabile della prevenzione della corruzione dal 19.9.2017.

In data 06.02.2019, è stato individuato il nuovo responsabile dell'anticorruzione del Comune di Camposano, nella persona del segretario comunale e con lo stesso decreto nominato nuovo responsabile della trasparenza, che ha provveduto, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della L. 190/2012, all'aggiornamento del PTPC e del PTTI.

Il presente piano fa proprie e recepisce le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'ANAC con delibera n° 1064 del 13.11.2019. Si rileva che il presente PTCP, per propria natura dinamico, potrà essere oggetto di modifica in ottemperanza alle novità legislative che interverranno nel corso dell'anno.

TITOLO I **IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA** **TRASPARENZA - AGGIORNAMENTO 2021-2023**

Aggiornamento del Piano

L'aggiornamento del piano, anche per il triennio 2021-2023 è stato redatto nell'ottica di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, nonché di creare un collegamento tra prevenzione della corruzione-trasparenza-performance per una più ampia gestione del «rischio istituzionale».

Per quanto riguarda definizioni e metodologia, con particolare riferimento ai contenuti, ai soggetti coinvolti e alle misure di prevenzione di contrasto generali, la stesura del presente

piano è così articolata:

- **Procedure di formazione, adozione ed aggiornamento del piano**
- **La gestione del rischio**
- **Analisi del contesto esterno ed interno**
- **Individuazione, mappatura e valutazione delle aree a rischio**
- **Valutazione de rischio**
- **Trattamento del rischio**

1. Procedure di formazione, adozione ed aggiornamento del piano

La legge 190/2012 impone l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il PNA 2016 precisa che “*gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione*” quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del piano.

Per gli enti locali, **la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).**

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli “*obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione*” che costituiscono “*contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC*”.

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “*un valore programmatico ancora più incisivo*”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare “*particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione*”.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “*la promozione di maggiori livelli di trasparenza*” da tradursi nella definizione di “*obiettivi organizzativi e individuali*” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca “*gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione*”.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2019), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2019 *“propone”* che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento *“vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”*.

L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2019, propone *“di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”*.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dai referenti dell’anticorruzione, dalle associazioni sindacali, dalle associazioni dei consumatori, dai dipendenti trasmette al Sindaco ed alla Giunta comunale per la relativa approvazione/adozione il piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell’ente in apposita sottosezione all’interno di quella denominata *“Amministrazione trasparente”*. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, la relazione recante i risultati dell’attività svolta.

L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono tempestivamente inviati via mail a ciascun dipendente e collaboratore.

Il Piano può essere modificato anche durante l’intero arco dell’anno ed in qualsiasi momento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi e/o modifiche in ordine all’attività dell’amministrazione.

Nella determinazione ANAC 12/2015 l’Autorità fornisce una serie di suggerimenti che hanno quale scopo *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico.

In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:

-esame preventivo del piano da parte d’una *“commissione”* nella quale siano presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli *“emendamenti”* e delle *“correzioni”* suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della giunta del documento definitivo;

-esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte della giunta).

Il PNA 2019 raccomanda di *“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*

In sede di aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), relativo al triennio 2021-2023, è stato garantito il coinvolgimento di cittadini, nonché delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio, o la cui attività interessi comunque l’ambito territoriale e la popolazione di questo Comune.

A tal fine, mediante avviso pubblico, a firma del responsabile dell’anticorruzione, pubblicato dal 18/12/2020, sul sito istituzionale del Comune, gli stakeholders esterni sono stati invitati a presentare proposte ed osservazioni, con richiesta di segnalazione e di suggerimenti.

Si precisa che non sono pervenute proposte o osservazioni.

Il piano triennale della prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 è inoltre reso disponibile sulla *home page* del sito istituzionale di questo Ente, link *“amministrazione trasparente”*, nella sezione *“altri contenuti”*, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

– I soggetti

L'organo di indirizzo politico

La Giunta comunale adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla Regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190).

La Giunta comunale adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) è il Segretario Comunale dell'Ente, individuato come da Decreto Sindacale n. 06 in data 06.02.2019;

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);

2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie *“per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

Inoltre, il decreto 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV *“le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2018) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *“il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”*.

Pertanto l'ANAC invita le amministrazioni *“a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”*.

Ne consegue che, secondo l'ANAC (PNA 2018), è *“altamente auspicabile”* che:

1. il responsabile sia dotato d'una *“struttura organizzativa di supporto adeguata”*, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità *“appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”*. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di

avvalersi del personale di altri uffici.

In assenza di personale da porre a supporto dell'attività del RPC, tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con il PRP nella predisposizione ad attuazione delle misure previste nel PTCP. L'inosservanza di tale obbligo è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Nel comune di Camposano non esiste la possibilità di costituire un ufficio ad hoc a supporto del responsabile dell'anticorruzione, pertanto tutti i dipendenti sono chiamati a fornire il loro apporto per l'attuazione delle misure del presente piano.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge al quale compete:

- a) la predisposizione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti, con il coinvolgimento dei Responsabili di Settore/Referenti, da sottoporre all'adozione della Giunta Comunale;
- b) la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione;
- c) la verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C. e della sua idoneità, nonché la proposizione di eventuali modifiche dello stesso, in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- e) l'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) la predisposizione di una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ente e trasmettere all'organo di indirizzo politico dell'Ente;
- g) riferire sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno;

Il responsabile RASA

Al fine di assicurare il corretto inserimento dei dati dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT deve sollecitare l'individuazione del responsabile RASA, indicandone il nome nel PTCP.

Con decreto sindacale n. 1 in data 11.02.2017 è stato individuato il responsabile RASA del comune di Camposano nella persona del responsabile LL.PP.

I referenti

Il PTPCT individua per ciascuna area organizzativa omogenea in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione al Responsabile della prevenzione di ogni informazione ritenuta utile al contrasto del fenomeno corruttivo, fornendo elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione e di costante monitoraggio sulle attività svolte.

I referenti coincidono con i Responsabili delle stesse aree organizzative in cui è articolato l'Ente.

Compiti dei responsabili dei servizi e dei referenti

I referenti, individuati nei responsabili di servizio:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile dell'anticorruzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono misure di prevenzione e/o la modifica e/o integrazione di quelle già previste;
- assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d. lgs. 165/2001);

I referenti, individuati ai sensi del precedente art. 3.3, laddove non coincidono con i Responsabili:

- provvedono, con cadenza annuale, al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie; rendono disponibili i risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sul sito web istituzionale del Comune;
- Informano tempestivamente il responsabile dell'anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente mancata attuazione del presente piano, ed adottano le azioni necessarie per eliminarle oppure propongono al responsabile le azioni sopra citate ove non rientrino nella propria competenza normativa, esclusiva e tassativa.
- Verificano a campione le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
- Predispongono ed aggiornano la mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- Rispettano l'ordine cronologico di protocollo delle istanze, salvo il caso di motivata e comprovata urgenza;
- Provvedono a redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice e facilmente intellegibile.
- Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore.

L'ufficio per i procedimenti disciplinari

L'ufficio per i procedimenti disciplinari:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

Tutti i dipendenti dell'amministrazione

Tutti i dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- osservano le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area o Servizio;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

L'organismo di valutazione/nucleo di valutazione il quale:

- a) partecipa al processo di gestione del rischio;
- b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- d) esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti allo stesso;

Come per l'aggiornamento del PTPC 2020-2022, anche per il triennio 2021 -2023 il ruolo dell'OIV è centrale per garantire che gli obiettivi di performance siano connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- osservano le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito.

Le responsabilità

Del Responsabile per la prevenzione.

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento, individuate all'art. 1, comma 8¹ ed all'art. 1, comma 12² della legge n. 190/2012.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: *“ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”*;
- una forma di responsabilità disciplinare *“per omesso controllo”*.

4.2 Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dal Responsabile (Codice di comportamento); *“la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”* (art. 1, comma 14, l. n. 190).

Dei Responsabili della pubblicazione degli atti, individuati con decreto del Responsabile della trasparenza, per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.

L'art. 1, comma 33 legge n. 190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,

¹ L'art. 1, comma 8 recita: *“L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.*

² L'art. 1, comma 8 recita: *In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:*

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

2. La gestione del rischio

L'adozione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

Il PNA suggerisce l'utilizzo dello standard ISO 31000:2009, giacché fornisce un approccio rigoroso all'identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi possono essere sintetizzate nella:

1. Definizione del contesto;
2. Identificazione del rischio;
3. Analisi del rischio;
4. Valutazione del rischio;
5. Trattamento del rischio.

A tali fasi consequenziali si aggiungono due fasi trasversali, quella della Comunicazione e del Monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno dell'organizzazione.

Il PNA, in particolare, indica e consiglia, riportandoli per estratto, i principi da seguire per una corretta gestione del rischio, desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010 che rappresentano l'adozione in lingua italiana della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

Essi sono di seguito indicati:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenere conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è “su misura”.

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio si individuano capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuo della realtà monitorata. Ogni qualvolta accadano eventi esterni ed interni cambia il contesto in cui si opera e ciò richiede di procedere ad un nuovo monitoraggio e ad un riesame della situazione fattuale in cui possono emergere nuovi rischi o in cui altri rischi si modificano o scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione pertanto, intende individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione tra le quali vanno incluse obbligatoriamente le aree generali come rideterminate dalla determina ANAC n. 12 del 28/10/2015, già inglobate nel PTCP 2017-2019, a cui va aggiunta la lettera J);

- a) rilascio di autorizzazione o concessione;
- b) contratti pubblici,
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- e) gestione delle entrate delle spese e del patrimonio;
- f) controlli verifiche ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso;
- i) gestione del territorio;
- j) ulteriori aree di rischio

Ai sensi dell'art.1, comma 54, della legge 190/2012, sono, inoltre, individuate quali attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

4. La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente ed in virtù delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, è riportata nell'Allegato I.

6. Ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza, così come indicato nell'Allegato I e nei successivi

aggiornamenti. Ogni responsabile è tenuto ad assicurare la piena e corretta attuazione degli obblighi in tema di trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa in tema di appalti e il rispetto della parità di trattamento.

2) prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1):

- meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, prevedendo, negli stessi Settori, laddove possibile, la Rotazione di Funzionari e di Figure di qualsiasi tipo di Responsabilità. Si precisa sin da ora che il P.N.A. definisce la rotazione del personale addetto alle Aree a più elevato rischio di corruzione una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, in quanto l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. A tal fine, ciascun Ente deve adottare, previa informativa sindacale, dei criteri oggettivi generali per attuare la rotazione del personale dirigenziale e del personale che svolge funzioni dirigenziali o altre funzioni di responsabilità (ivi compresi i Responsabili del procedimento). Come precisato dall'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nella seduta del 24/07/2013, in ogni caso, la rotazione può avvenire solo al termine dell'incarico conferito, la cui durata deve comunque essere contenuta.
- Tanto nel P.N.A., quanto nella Conferenza Unificata, si è dato atto che l'attuazione della misura della rotazione degli incarichi – seppure auspicata - debba avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni dell'Amministrazione e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa.

Tanto premesso, nel caso di specie, dato atto che in questo ente è possibile applicare detta misura organizzativa, unicamente tra il responsabile de lavori pubblici ed il responsabile del servizio urbanistica, riservandosi l'eventuale introduzione della stessa all'esito del processo di riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente.

- 3) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), obblighi di informazione nei confronti Responsabile Anticorruzione, alla quale compete la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 4) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- 5) monitorare i rapporti tra il Comune ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di Settore, gli Amministratori e i Dipendenti del Comune;
- 6) individuare, ove possibile, specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi.

3. Analisi del contesto esterno

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie per comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre

2015).

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, si rimanda agli elementi ed ai dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/002v01/00000012.pdf>. Da tale relazione emerge che la provincia di Napoli è una zona caratterizzata dalla presenza capillare di infiltrazioni di tipo camorristico.

Nella Relazione sull'attività svolta dalle forze di polizia, inviata al Ministro dell'Interno, si legge:

“Gli alti livelli di flessibilità, adattabilità e innovazione che caratterizzano le matrici camorristiche confermano la loro capacità penetrativa nel tessuto socio-economico regionale, extra regionale e transnazionale, nonché la grande abilità nel rigenerarsi, trovando nuovi adepti e nuovi spazi di operatività, anche dopo essere stati colpiti da provvedimenti che incidono sia sulla struttura “militare”, sia sugli assetti economici. Mentre lo scontro armato continua a rappresentare il principale strumento a disposizione di gruppi emergenti che vogliono imporre la loro leadership sul territorio, scalzando preesistenti organizzazioni in momentanea difficoltà, i sodalizi già consolidati sfruttano la rete di complicità e accordi stipulati con altre organizzazioni criminali, come è emerso da operazioni di polizia. (...)La forza della camorra è rappresentata principalmente dalla grande disponibilità di capitali, evidenziata dagli ingenti sequestri e confisci che si susseguono senza soluzione di continuità, in grado di inquinare il sistema economico, incrementare episodi di corruzione ed intercettare investimenti destinati a settori strategici per il Paese”.

In particolare, la regione Campania è da tempo al centro di una serie di complesse criticità nel settore del ciclo dei rifiuti, assurte a vera e propria “emergenza”, che hanno generato una serie di ripercussioni sotto il profilo igienico-sanitario.

Gli incendi nelle discariche abusive e l'inquinamento causato dallo smaltimento illecito di rifiuti solidi urbani interessano, in particolare, il territorio, noto come “Terra dei Fuochi”, ricomprensivo delle aree ricadenti nelle province di Napoli e Caserta (litorale domitico, agri aversano-atellano ed acerrano-nolano-vesuviano), ove sono state registrate numerose iniziative da parte sia di associazioni e singoli cittadini, sia di enti locali e centrali.

Il fenomeno ha assunto proporzioni allarmanti anche per la combustione dolosa dei rifiuti, pericolosi e non, che sprigionando fumi densi, provocano la produzione di diossina, riscontrata anche in percentuali dieci volte superiori ai limiti consentiti in numerosi campioni di foraggio, mangime, latte e suoi derivati. Ciò ha imposto l'adozione di eccezionali misure.

Il comune di Camposano fa parte della Provincia di Napoli ed il suo territorio ricade nel territorio del Nolano, area fortemente compromessa da infiltrazioni di tipo camorristico.

3.1 Analisi del contesto interno

L'attuale assetto organizzativo dell'ente è fortemente compromesso dalla cronica carenza di professionalità adeguate; sono ancora notevoli le difficoltà che si registrano nello svolgimento dell'ordinaria azione amministrativa caratterizzata da un elevato numero di adempimenti con rilevanza sia interna che esterna.

La struttura è ripartita in aree, al vertice delle quali vi è sono i responsabili di servizio.

A parere del responsabile della Prevenzione della corruzione è indubbia la distorsione in cui più volte incorre la macchina amministrativa per carenza di professionalità adeguate non solo ai vertici tecnici dell'amministrazione. Il personale di questo ente fatica a comprendere e ad attuare gli innumerevoli adempimenti, tecnicismi e novità introdotti in maniera crescente da

una normativa che induce anche il più esperto degli operatori in errore.

4. Individuazione, mappatura e valutazione delle aree a rischio

Il PTCP rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione formula la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. Difatti, ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. a) della legge 190/2012 il piano di prevenzione della corruzione deve individuare "le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Tale strategia consiste in un programma di attività così declinato:

A. Individuazione delle aree di rischio e dei rischi specifici;

B. Gestione del rischio di corruzione

C. Trattamento del rischio

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono state individuate sulla base delle indicazioni e della metodologia proposte dal Piano Nazionale Anticorruzione così come ridefinite dalla determina n. 12 del 28/10/15 ed integrate con determina 831/2016, tenuto conto anche del nuovo aggiornamento avvenuto con delibera 1208 del 22/11/2017

Si riportano le aree generali, comprensive di quelle di cui all'art.1, comma 54, della legge 190/2012 con integrazione della lettera J):

- a) rilascio di autorizzazione o concessione;
- b) contratti pubblici,
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- e) gestione delle entrate delle spese e del patrimonio;
- f) controlli verifiche ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso
- i) gestione del territorio
- j) ulteriori aree di rischio

➤ La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio si è fatto riferimento a quanto previsto dal PNA e a quanto meglio definito nei precedenti PTPC del Comune.

➤ Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione. L'individuazione deve includere tutti gli eventi

rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione.

Le criticità potenziali innanzi evidenziate per ciascuna area di rischio sono state individuate, oltre che in considerazione della mappatura dei macroprocessi dell'Ente, anche attraverso informazioni desunte da varie fonti informative quali confronti con i Responsabili dei Settori e personale dipendente.

Dalle informazioni in possesso dei predetti soggetti e dalla documentazione agli atti dei diversi uffici, non sono emerse notizie in merito a procedimenti disciplinari, segnalazioni (whistleblowing), casi giudiziari, procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile, ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti etc. tali da indirizzare l'azione anticorruptiva verso specifici eventi rischiosi. Sicché la valutazione effettuata è stata condotta in maniera ipotetica, ipotizzando dei potenziali probabili rischi che, in via anche soltanto ipotetica, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione.

4. Valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'Allegato 5 del P.N.A., sulla base della quale – sulla scorta di un'analisi effettuata con i Responsabili di Settore del Comune e di una revisione delle valutazioni effettuate nel PTPC 2015/2017 – sono emerse le valutazioni riportate nelle tabelle sottostanti.

Specificatamente, per ciascuna area di rischio, generale e specifica, sono stati individuati dei macro – processi che sono stati singolarmente valutati applicando la metodologia indicata nel PNA; conseguentemente, ad ogni singolo processo sono state attribuite valutazioni in termini di punteggio numerico con riferimento a n. 6 indicatori delle probabilità (di accadimento) ed a n. 4 indicatori dell'impatto (sulla struttura); più precisamente, l'analisi del rischio è stata condotta con riferimento ai seguenti indici:

A) PROBABILITÀ

- a1) discrezionalità del processo
- a2) rilevanza esterna del processo
- a3) complessità del processo
- a4) valore economico del processo
- a5) frazionabilità del processo
- a6) controlli applicati al processo

B) IMPATTO

- b1) impatto organizzativo
- b2) impatto economico
- b3) impatto reputazionale
- b5) impatto organizzativo, economico e sull'immagine

La valutazione dei Processi, quindi, potrà essere sintetizzata nella Matrice 'Impatto-Probabilità', che offrirà una rappresentazione immediata dei Processi più esposti al rischio corruttivo. Per ciascun indice, secondo la metodologia utilizzata, è stata prevista una griglia di domande a risposta multipla e relativi punteggi da 1 a 5. Successivamente, sono stati calcolati i valori medi per ciascuno dei due gruppi di indicatori e, infine, è stato calcolato il prodotto delle due medie. Il risultato ottenuto costituisce, pertanto, l'indice di valutazione del rischio attribuito a ciascun processo esaminato.

Per ogni area di rischio e processo mappato è stata quindi elaborata una scheda, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione, per la valutazione del rischio.

A seguito della mappatura del rischio sono state individuate sei fasce di rischio, così come segue

DA 0,1 A 2,5	RISCHIO TRASCURABILE
DA 2,6 A 5	RISCHIO BASSO

DA 5,1 A 7	RISCHIO MEDIO - BASSO
DA 7,1 A 9	RISCHIO MEDIO ALTO
DA 9,1 A 15	RISCHIO ALTO
OLTRE 15	RISCHIO CRITICO

In ossequio alla metodologia sopra descritta, anche per il triennio 2021-2023, si conferma la procedura di valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi.

All'esito di detta valutazione, si è proceduto alla redazione delle schede allegate al presente piano, che aggiornano le schede allegate ai precedenti ptpc.

Si confermano, altresì, le seguenti principali condotte che si configurano quali fonti di rischio di fenomeni corruttivi per tutti i procedimenti dell'ente, ed in particolare per i procedimenti indicati nelle schede allegate al presente piano:

- mancanza di adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle pubbliche opportunità e/o adeguata informazione oppure omette di dare adeguata informazione alle categorie dei beneficiari;
- mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette le fasi di controllo o verifica;
- Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati;
- assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo i responsabili del procedimento possono adottare provvedimenti illegittimi;
- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati specifici;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati specifici;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti specifici;

5- Trattamento del rischio: Misure di Prevenzione e Contrasto della corruzione

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione delle misure volte a prevenire, eliminare o attenuare il verificarsi di fenomeni di corruzione. Si tratta di misure obbligatorie, organizzative, comportamentali e trasversali, che trovano sistemazione e regolamentazione nelle schede, che si allegano al presente piano per costituirne parte integrante e sostanziale.

Costituiscono misure trasversali finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori:

- a) l'adozione ed aggiornamento del PTPC
- b) Il sistema di controlli interni;
- c) Il codice di comportamento dei dipendenti;
- d) Le azioni per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- e) Il monitoraggio sull'attività amministrativa;
- f) Il monitoraggio sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione.
- g) La formazione del personale impiegato nei settori a rischio;
- h) La rotazione dei responsabili e del personale;
- i) Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali;
- j) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- k) Rispetto dei patti di integrità negli affidamenti;
- l) Tutela del dipendente nella denuncia degli illeciti
- m) Controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e

- dell'assegnazione degli uffici;
- n) Trasparenza ed accesso- rinvio alle disposizioni del PTTI;
 - o) Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

a) **Adozione ed aggiornamento del Ptpc.**

E' la misura che compendia in sé tutte le altre, dovendo riportare l'indicazione di tutte le cautele introdotte nell'organizzazione dell'ente. La sua rilevanza, tuttavia, non è limitata ai contenuti, ma concerne anche il processo con cui il piano è elaborato.

La partecipazione alla redazione di tutti i soggetti indicati sopra, ciascuno ovviamente in linea con la posizione ricoperta nell'ente, garantisce infatti da una parte una rappresentazione quanto più completa della realtà in cui il piano opera e, dall'altra, una condivisione capillare delle finalità del piano e degli strumenti da esso individuati per prevenire e contrastare fenomeni patologici.

Ciò rileva, evidentemente, acquisendo nel piano delle rilevazioni bottom-up che facilitino, attraverso la catena di comando in cui è strutturato l'ente, la rappresentazione quanto più è possibile in tempo reale della mappa del rischio. Il piano, come già accennato, è un documento in continuo divenire. La partecipazione di tutti gli attori alla predisposizione del piano e al relativo aggiornamento è quindi riferita anche ai momenti delle successive implementazioni e aggiornamenti.

b) **Il sistema dei controlli interni**

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha approntato per dare attuazione al D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione è stato approvato il Regolamento sui controlli interni con deliberazione del Consiglio Comunale n 5 del 18.01.2013 e s.m.i. .

Il Regolamento prevede un sistema di controllo e reportistica che, se attuato con la collaborazione fattiva delle unità preposta al controllo, potrà mitigare i rischi di corruzione. Attraverso le verifiche a campione previste dal suddetto regolamento sarà possibile orientare l'attività amministrativa verso un più consapevole utilizzo degli strumenti di cui essa può disporre, anche alla luce dei contenuti del presente piano.

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile:

- verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi.
- verificare eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Gli atti, infatti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta "ad assegnare qualcosa a qualcuno", alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

c) **Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 marzo 2013, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

La violazione dell’ordinamento del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento Comunale adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 26.01.2014, come stabilito dal comma 44 dell’art. 1 della L. 190/2012.

Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l’amministrazione, il Comune di Camposano si impegna a consegnare copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutte le imprese fornitrici di servizi in sede di stipula del contratto con le medesime.

d) azioni per il miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa

Ritenendo che i fenomeni corruttivi possano trovare terreno fertile anche a causa dell’inefficienza nel compimento di alcune fasi procedurali, si è ritenuto opportuno prevedere nel presente piano i seguenti accorgimenti, da adottare con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’azione amministrativa:

- nella trattazione e nell’istruttoria degli atti il Responsabile di Settore ed il Responsabile del procedimento devono:
 - rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
 - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 - redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto. L’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità; la motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall’art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
- per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, sul sito web istituzionale dell’ente, a cura di ciascun Responsabile di Servizio, per quanto di competenza, devono essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste ed ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza, qualora predeterminati;
- nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l’indirizzo mail cui rivolgersi ed il titolare del potere sostitutivo;
- Nell’attività contrattuale, in particolare, occorre:
 - rispettare il divieto di frazionamento e/o innalzamento artificioso dell’importo

contrattuale;

- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;
- privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
- istituire il registro unico delle scritture private nel quale annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l'importo del contratto e la durata;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nonché dei contratti di prestazione d'opera professionale/intellettuale e dei contratti per la gestione di servizi pubblici locali.

e) Monitoraggio sull'attività amministrativa

Per tutte le attività dell'ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli settori.

I singoli responsabili di settore trasmettono al responsabile dell'anticorruzione, entro la fine del mese di ottobre e comunque entro il 31.12., le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative.

Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nell'adozione del proprio rapporto annuale.

f) Monitoraggio sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo; entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo diversa scadenza) provvede alla redazione della relazione annuale sull'efficacia delle misure previste nel P.T.P.C, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all'aggiornamento del Piano per il Triennio 2021-2023.

In ottemperanza all'attuazione della disposizione della determina n. 12 del 28/10/2015

ANAC, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità, i referenti, nella loro attività di monitoraggio obbligatoria, compileranno almeno una volta all'anno un'apposita relazione di riscontro che consente al RPC di individuare lo stato di attuazione delle misure, valutandone l'efficacia, la sostenibilità e l'adeguatezza alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Le risultanze dell'attività di monitoraggio operata dai referenti, tradotte nella compilazione del citato adempimento, costituirà elemento di valutazione ai fini dell'erogazione del risultato. Inoltre, i referenti segnalano al responsabile per la prevenzione della corruzione, ogniqualvolta ne ravvisino l'esigenza, la presenza di rischi emergenti, processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, ovvero rilevino l'esigenza di individuare nuove e più efficaci criteri per analisi e ponderazioni del rischio. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all'aggiornamento del Piano per il Triennio 2021-2023.

g) Formazione Personale impiegato nei settori a rischio

Sia la legge 190 che il PNA attribuiscono alla formazione del personale un ruolo determinante nell'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. L'esercizio consapevole del ruolo permette infatti, a tutti i livelli, di potersi difendere da eventuali ingerenze o rischi di comportamenti devianti.

Saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione destinate ai responsabili di settore e di procedimento che, a loro volta, impartiranno direttive al personale di competenza.

E' dunque necessario definire percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità dell'ente di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità.

Il Comune provvederà alla formazione del proprio Personale e in particolare del personale chiamato ad operare nei settori più esposti al rischio di corruzione. La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "con cognizione di causa"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "informazione" proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno dell'ente le

modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di “buone pratiche amministrative” a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;

- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento;
- evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

A tali fini, è garantito a tutto il personale dipendente - con particolare attenzione per i soggetti che operano nelle Aree a maggiore rischio di corruzione - adeguata formazione ed aggiornamento in ordine alle disposizioni legislative, regolamentari ed organizzative, generali e specifiche dell’Ente, vigenti in materia di: prevenzione della corruzione, trasparenza, codice di comportamento, inconfiribilità ed incompatibilità agli incarichi, contratti pubblici, tempi procedurali, responsabilità penale civile amministrativa e contabile dei dipendenti pubblici, e tutto quant’altro possa ritenersi direttamente o indirettamente connesso alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Si precisa che, come ripetutamente chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria espressamente previste da disposizioni normative – quale è, per l’appunto, quella in esame - non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010.

Per l’applicazione di quanto sopra, inoltre, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione procederà a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti, in particolare maniera quelli destinati ad operare nelle Aree maggiormente esposte al rischio corruttivo, pur sempre nel rispetto del principio di rotazione e di imparzialità.

La Scuola Nazionale di Amministrazione, inoltre, con cadenza periodica e d’intesa con le Amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei Piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

La partecipazione del personale selezionato alle attività di formazione rappresenta un’attività obbligatoria.

h)- Rotazione dei responsabili e del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal PNA una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Nel corso della Conferenza Unificata del 24/7/2013, in una struttura di carattere elementare come quella del Comune di Camposano, la rotazione dei Responsabili/ titolari di p.o. diviene di fatto quasi impossibile, anche in considerazione delle specifiche professionalità a disposizione e dell’esigenza della salvaguardia della continuità nella gestione amministrativa; non esistono, infatti, figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”.

Nel comune di Camposano tale rotazione è possibile solo tra il responsabile dell’area tecnica/lavori pubblici ed il responsabile dell’urbanistica. Ne consegue che annualmente si

provvederà alla rotazione del personale incaricato nelle due aree.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

In esecuzione delle indicazioni fornite dal PNA 2018, rilevata l'impossibilità di procedere alla rotazione del personale in tutte le aree di rischio, la **responsabilità del procedimento deve essere sempre attribuita ad un soggetto diverso dal responsabile dei servizi.**

Nel caso in cui tale scissione non sia possibile è necessario darne adeguata motivazione nei provvedimenti adottati dal responsabile dei servizi.

La soluzione più idonea per garantire la rotazione tra i responsabili di posizioni nelle aree a maggiore rischio di corruzione sembra, tuttavia, trovare la sua naturale soluzione nel sistema delle gestioni associate.

i)- Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- **inconferibilità**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

- **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni vanno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori, segretario generale e responsabili delle posizioni organizzative.

All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico deve presentare una dichiarazione concernente la insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

Ogni incaricato di posizione organizzativa è tenuto, inoltre, a presentare annualmente al Responsabile della prevenzione della corruzione una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citato. La stessa dichiarazione va presentata dagli amministratori. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web del Comune di Camposano. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia

dell'incarico.

Con riferimento all'accertamento dell'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione si rinvia a quanto disposto nella determinazione Anac n. 833 del 03.08.2016.

j) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In relazione alle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) la L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. L'ambito della norma deve intendersi riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I dipendenti interessati, pertanto, sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (Responsabili di Area e Responsabili del Procedimento nei casi previsti dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con l'Ente di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

A tali fini, nei contratti di assunzione di nuovo personale, deve essere inserita una espressa clausola che prevede il divieto, per il dipendente, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente medesimo.

Inoltre, a cura dei Responsabili di Settore e dei Responsabili di Procedimento, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti, da attestarsi a cura dell'offerente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I Responsabili di Settore, i componenti delle Commissioni di gara, nonché i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali non sia stata presentata la suddetta dichiarazione, ovvero sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

In relazione alle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziale e di incarichi amministrativi di vertice in caso di particolare attività o incarichi precedenti

Il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", ha disciplinato:

- delle particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconfiribilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18.

La situazione di inconfiribilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconfiribilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 D.Lgs. n. 39/2013).

In attuazione di quanto sopra, i Responsabili dei Settori, prima del conferimento di ogni ulteriore nuovo incarico, presentano al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attestano, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al richiamato D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. Tale dichiarazione è condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Nel corso dell'incarico, inoltre, l'interessato presenta annualmente (entro la data del 15 febbraio di ciascun anno) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al richiamato D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

Le dichiarazioni di cui sopra sono altresì pubblicate, entro il 15 marzo di ciascun anno, nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di I livello "Personale", sotto-sezione di II livello "Posizioni Organizzative".

Ferma restando ogni ulteriore responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al predetto D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

In relazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio. Attività ed incarichi extra- istituzionali.

Il cumulo di incarichi conferiti dall'Amministrazione ad un unico soggetto (Responsabile o funzionario) può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, circostanza questa che può aumentare il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dipendente medesimo.

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, d'altra parte, può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse che possono, dal canto loro, compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per queste ragioni la L. n. 190/2012 ha modificato anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo in particolare che:

- degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988) debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; analoga previsione è contenuta nel comma 3 del citato decreto per il personale della magistratura e per gli avvocati e procuratori dello Stato;
- le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento ed i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, prevede che *"In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente"*;
- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali;

l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una *black list* di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;

- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza; continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione;
- il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni (anagrafe delle prestazioni);
- è disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti.

k- Rispetto dei patti di integrità negli affidamenti

I Patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'Ente attua l'art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d'invito. Nel caso in cui siano stati adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto

l) - Tutela del dipendente che denuncia illeciti

la tutela del soggetto che segnala gli illeciti (whistleblowing)

La legge 179 del 30.11.2017 ha approvato le disposizioni a tutela degli autori di segnalazione di condotte illecite.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l'articolo 54-bis.

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere difficile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*. Pertanto l'ente per la tutela del segnalante, intende secondo le emanate linee guida dell'ANAC in materia, intende utilizzare per le segnalazioni, anche modalità informatiche tese a garantire appunto la riservatezza del segnalante nonché la segretezza delle segnalazioni e relative documentazioni.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013.

B.12.1

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito. ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della

segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:

- 1) al responsabile della prevenzione;
 - il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
 - il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
 - l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.
- 2) all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
- 3) all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

Può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione.

Può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

Può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:

- a) un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- b) l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la

condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;

c) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.

m) Controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici.

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

1. Ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, **coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II, del libro secondo del codice penale:**

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a **comunicare** - non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione della corruzione di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I, titolo II, del libro secondo del codice penale.

3. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 *bis*, relativo al divieto di conferimento di **incarichi di direzione di strutture organizzative** deputate alla gestione del personale (ovvero competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3 *bis*, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere, anche a titolo gratuito, i seguenti incarichi di **collaborazione e consulenza:**

- a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in

corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

- c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

5. Ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di **conflitto di interessi**, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici.

6. I Responsabili di Settore formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed al Sindaco.

7. Ai dipendenti che hanno ricevuto nell'Ente incarichi di responsabilità di unità organizzative o semplicemente di procedimenti o progetti ovvero obiettivi specifici, è somministrato, con cadenza annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00:

a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;

b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;

c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

8. I dati acquisiti dai questionari, di cui al comma 7, avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della *privacy*. Sarà cura del funzionario responsabile titolare dell'Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative, in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012. I questionari compilati dai funzionari responsabili titolari di P.O. sono trasmessi al Sindaco .

9. Il responsabile di ogni posizione organizzativa, è tenuto a comunicare gli esiti della verifica, di cui ai precedenti commi 6 e 7, al responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui verificarsi può pregiudicare la correttezza dell'azione amministrativa. Il responsabile è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui, a seguito dell'informazione su eventuali conflitti di interesse, abbia ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire nell'espletamento delle attività o nell'assunzione di decisioni. Il responsabile di posizione organizzativa è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed espressamente comunicate dal responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del contenimento del rischio a cui gli uffici possano essere esposti.

10. Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche riportate nei commi precedenti nei confronti dei responsabili delle posizioni organizzative.

11. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

12. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

13. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria, dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012.

14. Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e piano triennale della trasparenza in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

15. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano della performance.

Riguardo alle misure atte a garantire il rispetto delle norme contenute di cui sopra, si richiamano i contenuti del punto 3.1.10 del PNA e del punto B.11 dell'allegato 1 al Pna che si intendono parte integrante del presente PTPC e che spetta applicare secondo le competenze delineate dal presente Ptpc. Il Segretario Comunale potrà emanare apposite direttive per specificare ulteriormente le modalità di applicazione delle norme in esame.

Ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

n) - Trasparenza ed accesso -

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Per l'anno 2021 il personale dipendente dovrà garantire:

- la Pubblicazione in via permanente (con cancellazione dopo almeno 5 anni) sul sito web istituzionale di tutti i dati di cui al decreto Lgs. 33/2013, come modificato dal dec. Lgs. 97/2016, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Anac nella deliberazione del 28 dicembre 2016 numero 1310.

o) Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

La legge 24/1990 all'articolo 12 stabilisce che: *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*. Inoltre, costituisce ormai una buona

prassi, quella di incapsulare le attività di promozione del territorio poste in essere da parte di soggetti diversi dall'amministrazione con la partecipazione economica di quest'ultima in accordi di partenariato. Si tratta di atti negoziali con cui, in chiave di sussidiarietà orizzontale, l'amministrazione trasferisce in capo ai c.d. corpi intermedi (associazioni, consulte, gruppi e altre forme sociali radicate sul territorio) lo svolgimento di alcune attività di carattere per lo più sociale, sportivo e culturale, fornendo il supporto economico e assicurandosi mediante prove documentali, prima dell'erogazione di tale compartecipazione, che l'iniziativa abbia avuto luogo nelle modalità condivise a priori. In materia sociale, inoltre, le contribuzioni di carattere agevolativo ai soggetti indigenti sono assoggettate a operazioni di screening preventivo che, anche mediante l'Isee, verificano che il beneficiario abbia titolo a fruire dei vantaggi accordati.

Si raccomanda, anche per il triennio 2017-2019 ai referenti ed ai soggetti che a qualunque titolo operano in questo settore, ritenuto dal legislatore particolarmente delicato tanto da considerarlo area a rischio comune a tutte le realtà, un particolare rigore nell'esercizio di contemperamento tra il principio di imparzialità dell'amministrazione e il soddisfacimento delle necessità rilevate in capo a terzi.

p) Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

La materia della selezione del personale, come quella dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, è fortemente procedimentalizzata sia dal legislatore che da ciascun ente.

In questo comune vige il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che, congiuntamente alle disposizioni di cui all' art. 35 bis del decreto 165/2001 e del decreto 39 del 2013, in materia di nomine e incompatibilità delle commissioni di concorso, costituisce già di per sé un corpus di disposizioni piuttosto robusto per prevenire fenomeni abnormi in termini di corruzione. Si consideri che in materia di progressioni di carriera all'interno dell'amministrazione, il legislatore ha limitato fortemente ed in alcuni casi eliminato la possibilità di ricorrere a strumenti del genere.

L'articolo 24 del decreto 150 del 2009 ha espunto le c.d. progressioni verticali dal panorama delle modalità di reclutamento del personale, prevedendo tuttavia la possibilità di riservare al personale interno non più del 50 % dei posti messi a concorso. La finalità della riserva è di *“riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”*. Trattandosi di un istituto derogatorio rispetto all'ordinario processo di reclutamento previsto dall'articolo 35 del decreto 165, esso va applicato con modalità rigorose, a partire dalla esatta rappresentazione dell'esigenza dell'amministrazione che va descritta nel piano di fabbisogno del personale.

-

q) Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

a) Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolga all'Amministrazione comunale per presentare una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione, una richiesta di contributo dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente.

b) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela entro il secondo grado o professionali con gli amministratori ed i dirigenti. Analoga dichiarazione

rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.

r)Coordinamento con il piano della performance.

L'efficacia del piano della prevenzione della corruzione dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. Il presente piano ha quindi anche valenze di documento di programmazione, da coordinare con il piano della performance.

L'ormai endemica impossibilità per gli enti locali di disporre del bilancio di previsione a inizio di anno porta con sé un inevitabile disallineamento temporale tra il ciclo delle attività e dei processi governati dall'ente e la sua registrazione nel documento che fisiologicamente deve ospitarli, il piano della performance. Ne consegue che gli adempimenti e i compiti inseriti nel P.T.P.C.T saranno inseriti quali obiettivi di performances nell'ambito della predisposizione del Piano delle performances.

s)Altre misure specifiche

Il PNA stabilisce che spetta a ciascuna amministrazione individuare ulteriori misure da calare nella propria organizzazione, adeguandole alla propria specificità strutturale.

In fase di prima applicazione sono individuate come ulteriori misure che ciascun settore dell'amministrazione è tenuto a adottare, contestualizzandone l'applicazione alle singole e specifiche situazioni, trattate le seguenti misure:

- 1) Trattazione delle istanze di parte in ordine cronologico
- 2) Dare diffusa pubblicità alle categorie interessate dalle opportunità offerte con pubblicazione sul sito e affissioni sul territorio
- 3) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, anche tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente-
- 4) Adottare procedure standardizzate pubblicate sul sito istituzionale con la relativa modulistica;
- 5) Comunicare all'interessato sull'esito delle istanze di parte e pubblicazione dei provvedimenti emanati;
- 6) Effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive;
- 7) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e attestazione nelle premesse del provvedimento circa l'assenza di conflitto d'interessi;
- 8) Monitoraggio dei tempi di scadenza dei rapporti contrattuali;
- 9) Corretta dinamica delle fasi di contrattualizzazione dei rapporti.
- 10) Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

Ogni Responsabile è tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o assidua e abituale frequentazione tra gli amministratori e/o i dipendenti degli uffici di competenza ed i soggetti e gli operatori economici destinatari dei provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle autorizzazioni, alle concessioni, alla corresponsione di contributi, al riconoscimento di esenzioni.

Il Responsabile è tenuto a comunicare gli esiti di tale verifica al Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui verificarsi può pregiudicare la correttezza dell'azione amministrativa.

Nelle schede allegate al presente piano vengono individuati i procedimenti a maggior rischio

di corruzione e le relative misure specifiche (obbligatorie, organizzative e comportamentali).

6. Diffusione del piano

Copia del presente piano è consegnata a ciascun dipendente appena assunto – anche a tempo determinato – unitamente al Codice di comportamento. Almeno una volta l'anno, il responsabile della prevenzione della corruzione invia, anche tramite posta elettronica, gli aggiornamenti del piano a tutti i dipendenti dell'Ente, disponendo, se ritenuto opportuno e ove possibile, incontri formativi e/o di approfondimento.

7. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

8. Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche e/o le integrazioni che saranno apportate alla legge 190/2012.

9 Norme di rinvio ed entrata in vigore

il presente piano verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nonché nell'apposita sezione amministrazione trasparente- altri contenuti-

Il presente Piano entra in vigore a seguito dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.

TITOLO II – TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

TRASPARENZA ED ACCESSO. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE PTTI

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Le disposizioni relative alla disciplina della trasparenza e l'accesso civico, conformi alle prescrizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs.97/2016, della legge n. 190 del 2012 e delle altre fonti normative vigenti, sono contenute nella sezione II del presente piano e del regolamento comunale sull'accesso.

La programmazione degli interventi sulla trasparenza costituisce uno strumento da effettuare in sintonia con la programmazione in materia di anticorruzione, ciò non solo a livello nazionale - ove peraltro è stata compiuta, sul piano soggettivo, l'individuazione in capo all'ANAC delle competenze in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (art. 19 comma 15 del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014) ed il trasferimento alla stessa delle competenze in materia di vigilanza sugli appalti pubblici (art. 19 comma 2 del citato D.L. 90/2014) - ma anche in relazione a ciascuna pubblica amministrazione; in tale ultimo contesto si è teso a privilegiare, sul piano soggettivo, l'unificazione delle competenze in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza in capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 43 comma 1 del D.lgs. 33/2013), e sul piano oggettivo, l'inserimento del Programma triennale per la trasparenza come allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10 comma 2 del D.lgs. 33/2013).

Con l'adozione del piano triennale della trasparenza, di cui alla sezione II del precedente PTPC approvato con deliberazione di G.C. n. 49 del 26.06.2017 si è data attuazione alle prescrizioni contenute nella legge 190/2012, sviluppate poi dal D.lgs. 33/2013 e dal D.Lgs.97/2016.

NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Piano verrà pubblicato in forma permanente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione.

Il Responsabile P.C.T.
(IAVARONE dott. Sabatino)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su esposta proposta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;

RITENUTO potersi provvedere in merito;

DELIBERA

DI APPROVARE l'aggiornamento del "Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza triennio 2021/23".

Di dare immediata eseguibilità al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel 267/00.



COMUNE DI CAMPOSANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**Oggetto: Aggiornamento piano della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Triennio 2021/23.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di competenza del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)**

Sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

di **regolarità tecnica**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 29-03-2021

Il Responsabile del Servizio
Prev. Corr. E Trasp.
F.to dott. Sabatino Iavarone

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
F.to D.ssa Elena Sorrentino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iavarone Sabatino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno **01-04-2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 01-04-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Maria Pia Quatrano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iavarone Sabatino

CERTIFICATO DI ESCUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE;

ATTESTA

che la presente deliberazione:
è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott. Sabatino Iavarone

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iavarone Sabatino

**Schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione,
dei Responsabili dell'implementazione delle misure di prevenzione e del termine per
l'implementazione**

COMUNE DI CAMPOSANO



AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTFC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
<p>RECLUTAMENTO (espletamento procedure concorsuali o di selezione, assunzioni tramite centro per l'impiego)</p>	<p>previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <p>abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p>	<p>RISCHIO MEDIO - ALTO</p>	<p>Ricorso a procedure concorsuali per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL</p>	<p>Responsabile del settore</p>	<p>Implementazione immediata</p>
	<p>irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>		<p>Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi</p> <p>- Composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, con membri esterni indicati dagli Ordini professionali, se possibile. Rotazione dei membri esterni "esperti";</p> <p>- Dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc;</p> <p>- Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi</p> <p>- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in</p>	<p>Responsabile del settore, componenti della commissione di concorso e responsabile del settore</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p>

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
PROGRESSIONI DI CARRIERA (progressioni orizzontali)	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	RISCHIO MEDIO - BASSO	giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) Applicazione delle misure trasversali di cui al paragrafo del presente PTPC	Tutti i soggetti coinvolti nel procedimento	Termine previsto dalle singole misure trasversali applicabili
Reclutamento Mediante mobilità	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	RISCHIO MEDIO ALTO RISCHIO MEDIO-ALTO	Applicazione del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 Astenersi dal fornire e ricevere informazioni da parte di soggetti interessati alla procedura di selezione Pubblicazione dell'avviso nel rispetto della normativa vigente I componenti della commissione non possono versare in una delle condizioni di incompatibilità cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 9, comma 2, del DPR 487/1994 (M. OBBL.). I membri esterni della commissione non possono appartenere all'amministrazione di provenienza dei candidati Il Responsabile del procedimento deve controllare, anche a campione la veridicità delle dichiarazioni.	Responsabile del personale	Costante Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTTC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	Valutazione arbitraria delle eventuali prove volta a favorire un determinato soggetto	RISCHIO MEDIO- ALTO	Definizione di criteri oggettivi di valutazione adeguatamente pubblicizzati Trasparenza sui risultati delle operazioni svolte dalla commissione	Responsabile del personale	Implementazione immediata

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
PROGRAMMAZIONE	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione	RISCHIO MEDIO – ALTO	Publicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.	Responsabile del settore/procedimento	Immediata
PROGETTAZIONE DELLA GARA	Alterazione della concorrenza	RISCHIO MEDIO – ALTO	Publicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.	Responsabile del settore/procedimento	Immediata
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei	RISCHIO MEDIO – ALTO	Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabili di Area	Triennio 20 11- 23

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	<p>potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti</p>				
VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE	<p>Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;</p> <p>Rispetto adempimenti di trasparenza;</p> <p>Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente</p> <p>Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento</p>	<p>Responsabile del procedimento/settore</p> <p>Responsabile del procedimento/ settore</p> <p>Responsabile del procedimento/ settore</p> <p>Responsabili di Area</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p>
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;</p> <p>Rispetto adempimenti di trasparenza;</p> <p>Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento</p>	<p>Responsabile del procedimento/settore</p> <p>Responsabile del procedimento/settore</p> <p>Responsabili di Area</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p>
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	<p>Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;</p> <p>Rispetto adempimenti di trasparenza;</p> <p>Controllo ribassi e offerte anomale</p>	<p>Responsabile del procedimento/settore</p> <p>Responsabile del procedimento/settore</p> <p>Responsabile del</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione</p>

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	<p>esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme</p>		<p>Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento</p>	<p>procedimento/settore</p>	<p>immediata</p>
<p>PROCEDURE NEGOZiate</p>	<p>utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure negoziate, attraverso inserimento nella determina a contrarre della motivazione scelta sottesa alla scelta della procedura</p>	<p>Responsabili di Area</p>	<p>Implementazione immediata</p>
<p>AFFIDAMENTI DIRETTI</p>	<p>abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Nelle ipotesi consentite di affidamento diretto, applicare la rotazione degli operatori economici</p>	<p>Responsabile del procedimento/settore</p>	<p>Implementazione immediata</p>
<p>REVOCA DEL BANDO</p>	<p>abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Adeguate e puntuale motivazione giuridico-normativa sottesa alla revoca</p>	<p>Responsabile del procedimento e/o Responsabile di area</p>	<p>Implementazione immediata</p>

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
REDAZIONE CRONOPROGRAMMA	Dilatazione tempistica con aggravio dei costi per l'ente	RISCHIO MEDIO – ALTO	Costante monitoraggio della tempistica contrattuale	Responsabili di Area/Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni	RISCHIO MEDIO – ALTO	Rispetto della normativa vigente in materia	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	RISCHIO MEDIO – BASSO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto obblighi trasparenza; Rispetto Codice Comportamento;	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore Soggetti tenuti al rispetto delle norme del codice di comportamento Responsabili di Area	Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che specie in caso di forte ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino –	RISCHIO MEDIO BASSO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto obblighi trasparenza; Rispetto Codice Comportamento;	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore Soggetti tenuti al rispetto delle norme del codice di comportamento	Implementazione immediata Implementazione immediata Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	con l'accordo del responsabile del procedimento -lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara.				

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO:

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTTC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> (Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata (URBANISTICA))	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio di permesso errato/inesatto/non completo. con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente	RISCHIO – MEDIO – BASSO	Istituzione del Registro cronologico permessi a costruire; Monitoraggio annuale dei tempi conclusione procedimento;	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore	Fine 20 21 Termine annuale
Assegnazione pratiche per l'istruttoria	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dallo svolgimento di attività professionali esterne da parte dei dipendenti degli uffici.		Informattizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche. Doveri di comportamento introdotti dai codici di comportamento consistenti nel divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione dal 2018
Richiesta di integrazioni documentali	Sia in caso di permesso a costruire che di SCIA la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge.		Fissazione di una quota ragionevole di controlli a campione.		
Calcolo del contributo	Errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento o con modalità più favorevoli o la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.		Chiarezza nei meccanismi del calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione dal 2021-23

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Controllo dei titoli rilasciati	Omissioni o ritardi nello svolgimento di tali attività. Carente definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.	RISCHIO MEDIO-BASSO	Regolamentazione dei casi e delle modalità degli interventi da assoggettare a verifica.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (UTC Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprietà)	Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo	RISCHIO MEDIO-BASSO	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione dal 2021-23
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (Richiesta di declassificazione/sdemania lizzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto (UTC).	Rilascio del provvedimento con procurato vantaggi per il soggetto richiedente a svantaggio dell'ente	RISCHIO MEDIO-BASSO	Rispetto obblighi trasparenza. Rispetto codice di Comportamento.	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata

**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (es: rilascio prestazioni socio assistenziali; assegnazione alloggi ERP)	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti / alterazione del corretto svolgimento del procedimento/verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni/omissione controllo dei requisiti	RISCHIO MEDIO - BASSO	Aggiornamento in merito alla corretta applicazione delle norme statali e regolamentari che disciplinano le diverse fattispecie; Aggiornamento in merito all'intensificazione dei controlli, anche a campione, da parte dei Responsabili del procedimento, sulle autocertificazioni ex Dpr 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti	RISCHIO MEDIO - BASSO	Publicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti	RISCHIO BASSO	Aggiornamento in merito alla corretta applicazione delle norme statali, regionali e regolamentari che disciplinano le diverse fattispecie;	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINI PER L'IMPLEMENTAZIONE
(attribuzione assegno nucleo familiare, assegno maternità, borse di studio finanziate da altri Enti sovra comunali) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (rilascio concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati)	Mancato rispetto del regolamento, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente	RISCHIO MEDIO -ALTO	Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione e immediata
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN	Riconoscimento di vantaggi a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo	RISCHIO MEDIO -ALTO	Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione e immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO	Riconoscimento di vantaggi non previsti da legge e/o regolamenti ed erogati a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo	RISCHIO MEDIO -ALTO	<p>procedimento amministrativo; e</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</p> <p>Publicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</p>	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione e immediata

AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO:

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Gestione delle entrate: tributi Controlli in materia tributaria, compresi gli accertamenti	RISCHIO Omissione/alterazione dei controlli e/o omissione irrogazione sanzioni al fine di agevolare un contribuente, con conseguente danno erariale.	RISCHIO MEDIO-BASSO	Monitoraggio delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo	Responsabile del Servizio tributi	Implementazione dal 2021
Gestione delle entrate: controlli sui versamenti degli oneri di urbanizzazione	RISCHIO Omissione/alterazione dei controlli circa il versamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e mancata attivazione ai fini dell'incasso della polizza fidejussoria al fine di agevolare un particolare soggetto con conseguente danno erariale	RISCHIO MEDIO-BASSO	Publicazione esiti riassuntivi delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Implementazione dal 2021
Gestione delle spese: liquidazione delle spese: controlli di regolarità contributiva e fiscale prima della liquidazione	RISCHIO Omessa verifica della regolarità contributiva (omessa richiesta del DURC) e/o omessa verifica inadempimenti richiesti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (verifica inadempimenti Equitalia)	RISCHIO MEDIO-BASSO	Attestazione all'interno della determinazione di liquidazione della spesa dell'avvenuta verifica con esito positivo dei controlli di regolarità contributiva e del controllo ex art. 48-bis del D. P. R. 602/73	Responsabile di servizio che procede alla liquidazione	Implementazione immediata
Gestione del patrimonio - affidamento della gestione di immobili comunali	RISCHIO Mancato rispetto dei principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza al fine di agevolare un particolare operatore economico	RISCHIO MEDIO-ALTO	Predisposizione di una proposta di regolamento di gestione degli immobili comunali che prevedano l'obbligo di ricorrere a procedure di affidamento improntate ai principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza al fine di agevolare un particolare operatore economico	Responsabile di servizio gestione patrimonio	Implementazione immediata

AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, IESPEZIONI E SANZIONI:

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Provvedimenti in materia EDILIZIA	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO MEDIO- BASSO	Pubblicazione sul sito internet della rilevazioni di anomalie e/o sanzioni applicate	Responsabile del procedimento e degli eventuali soggetti coinvolti	Implementazione immediata
Commissione sul territorio comunale di reati in materia ambientale	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO ALTO	Intensificazione dei controlli sul territorio	Responsabili dell'Ufficio di polizia locale e dell'Ufficio tecnico	Implementazione immediata
Abbandono di rifiuti sul territorio comunale	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO ALTO	Intensificazione dei controlli sul territorio	Responsabili dell'Ufficio di polizia locale e dell'Ufficio tecnico	Implementazione immediata
Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere	Verifiche errate o artefatte	RISCHIO MEDIO- ALTO	Intensificazione del livello e della tempestività dei controlli	Responsabili degli uffici coinvolti nel provvedimento amministrativo e del sistema di vigilanza e controllo	Implementazione immediata

AREA G: INCARICHI E NOMINE:

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZION E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Conferimento di incarichi di collaborazione professionale	RISCHIO Valutazione arbitraria volta a favorire soggetti particolari.	RISCHIO MEDIO - BASSO	Utilizzo di procedure comparative adeguatamente pubblicizzate. Trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di copia delle determinazioni che superino ciascuno l'importo di spesa pari ad euro 5.000,00.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Affidamento incarichi professionali ai sensi dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. 163/06 per prestazioni di supporto al rup	RISCHIO Violazione del principio di imparzialità	RISCHIO MEDIO - BASSO	Utilizzo di procedure idonee ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza. In caso di affidamento diretto, devono essere adeguatamente motivate le ragioni che inducono a tale scelta. Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" gli affidamenti di incarichi di supporto la Rup	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

AREA H: AFFARI LEGALE E CONTENZIOSO

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTFC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Conferimento di incarichi legali	Assenza di monitoraggio con conseguente aumento della spesa per contenziosi ed inevitabile formazione di debiti fuori bilancio.	RISCHIO MEDIO - BASSO	<p>Predisposizione di apposite convenzioni con indicazione certa degli oneri economici del compenso.</p> <p>Monitoraggio costante della spesa per ciascun contenzioso ed obbligo di report da parte del legale incaricato allo scopo di adeguare lo stanziamento in bilancio ove necessario.</p>	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Stipulazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali	Utilizzo della transazione quale strumento per attribuire vantaggi economici alla controparte a danno dell'Ente	RISCHIO MEDIO - BASSO	<p>Obbligo di richiesta dei pareri del revisore dei conti;</p> <p>necessaria relazione istruttoria a corredo delle proposte di deliberazione in cui si evidenziano le motivazioni che inducono alla risoluzione della controversia in via giudiziale o stragiudiziale</p>	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

AREA I: GESTIONE DEL TERRITORIO

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Varianti specifiche	Scelta o maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante.	RISCHIO MEDIO - ALTO	Istituzione del Registro cronologico permessi a costruire; Pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati.	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore	Fine 2021
Fase di redazione del Piano	Mancanza, da parte degli organi politici, di chiare e specifiche indicazioni preliminari sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale tali da impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzioni tecniche adottate e scelte politiche ad esse sottese. Commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche resa ancora più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale.	RISCHIO ALTO	In caso di affidamento della redazione del Piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale rendere note le ragioni che determinano tale scelta, le procedure che si intendono perseguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico ed i relativi costi. Possibilità di associarsi con comuni confinanti per la relativa redazione del Piano al fine di conseguire da un lato, il risparmio dei costi, e dall'altro, acquisire una visione più ampia dei contesti territoriali contigui.	Responsabile del procedimento/settore	Fine 2021
Fase di pubblicazione del Piano	Asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interesse o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza dell'effettivo contenuto del Piano adottato con possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	RISCHIO MEDIO-ALTO	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato mediante l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti. Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del Responsabile del procedimento. Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINI PER L'IMPLEMENTAZIONE
Fase di approvazione del Piano	Modifiche al piano adottato attraverso l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è conformato il piano stesso.	RISCHIO MEDIO-ALTO	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano adottato. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	Responsabile del procedimento/settore	Fino 20 21
Piani attuativi di iniziativa privata	Mancata coerenza con il Piano generale.	RISCHIO MEDIO-ALTO	Valorizzazione dell'efficacia prescrittiva del Piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi devono essere realizzati. Incontri preliminari del responsabile ufficio tecnico ed i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore.	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTTC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Piani attuativi di iniziativa Pubblica. (Convenzione urbanistica)	Non corretta, non adeguata o aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire determinati soggetti interessati.	RISCHIO MEDIO - ALTO	Identificazione delle opere da realizzare mediante il coinvolgimento del Responsabile dell'area tecnica, che esprima un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari da realizzare a scapito rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente.	Responsabile del procedimento/settore Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata Implementazione immediata

Approvazione del Piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del Piano, mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute.	RISCHIO MEDIO-ALTO	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano adottato. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Implementazione immediata
----------------------------------	--	--------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

<p>Esecuzione delle opere di urbanizzazione</p>	<p>Carenze nell'espletamento dei compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quelle dedotte in obbligazione.</p> <p>Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.</p>	<p>RISCHIO MEDIO-ALTO</p>	<p>Costituzione di una apposita struttura interna dell'ufficio tecnico, composta da soggetti che non siano in un rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione.</p> <p>Verifica, secondo i tempi programmati del crono programma e dello stato di avanzamento dei lavori.</p> <p>Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto di rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non ancora attuate.</p>	<p>Responsabile dell'ufficio tecnico</p>	<p>Implementazione immediata</p>
<p>Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis del DPR 380/2001)</p>	<p>La coerenza della convenzione urbanistica con i contenuti del piano urbanistico di riferimento. La definizione degli oneri da versare. La cessione di aree o la monetizzazione. L'individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione.</p>	<p>RISCHIO MEDIO-ALTO</p>	<p>Identificazione delle opere da realizzare mediante il coinvolgimento del Responsabile dell'area tecnica, che esprima un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari da realizzare a scomputo rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente. Previsioni di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste un caso di appalto di opere pubbliche.</p> <p>Previsione del pagamento della monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.</p>	<p>Responsabile di servizio</p>	<p>Implementazione immediata</p>

AREA J: ULTERIORI AREE DI RISCHIO

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
Pratiche anagrafiche	omissione/ alterazione dati anagrafici	RISCHIO BASSO	Rispetto dei termini di adempimento e della normativa in vigore	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Gestione elettorato	Autentiche di firme- certificazioni	RISCHIO BASSO	Obbligo di visione del documento di riconoscimento da riportare nell'atto	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Procedure di gara per locazione e concessione locali	Definizione di specifiche gara tali da determinare una restrizione di mercato. Definizione dei requisiti di accesso per favorire uno specifico soggetto	RISCHIO BASSO	Affidamento con ricorso a procedure di evidenza pubblica o applicazione di leggi statali o regionali	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Stati di famiglia originari, ricerche e certificazioni	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento. Dismogenità delle valutazioni istruttorie	RISCHIO BASSO	Tempestività adempimento	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Trasmissione elenchi variazione popolazione a vari enti o uffici	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento. Dismogenità delle valutazioni istruttorie	RISCHIO BASSO	Tempestività adempimento	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata
Salvaguardia equilibri finanziari e vincoli finanza pubblica	Abuso delle funzioni nel procedimento in cui il responsabile ha funzioni esclusive al fine di falsare le	RISCHIO BASSO	Specifiche indicazioni nell'atto della normativa di riferimento	Responsabile del procedimento/settore	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 6 DEL PTTC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINI PER L'IMPLEMENTAZIONE
	risultanze contabili				
Gestione Cassa Economale	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economista	MEDIO-ALTO	Rispetto del regolamento di economato indicante le spese ammissibili, le modalità di gestione dei fondi e determinazione degli importi a inizio anno.	Responsabile di settore	Implementazione immediata
Contrasto evasione	Omissione di verifica o verifica incompleta/ diversa valutazione della valutazione tributaria	MEDIO ALTO	Formazione operatori del servizio tributi. Verifiche attraverso banche dati, anche esterne. Verifiche delle posizioni annullate in autotutela	Responsabile di settore	Implementazione immediata